

Regolamento del Fondo per la progettazione e l'innovazione

Parte I - Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all' art. 93, commi 7 bis-quater del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (fino al 19 aprile 2016 data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016)

1. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. Il Fondo per la progettazione e l'innovazione del comma 7-bis dell'art 93 del codice degli appalti è destinato per l'80% ad incentivare le attività connesse alla progettazione delle opere pubbliche svolte da personale interno all'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, per il 20% agli investimenti relativi a progetti di innovazione ed all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi agli utenti

3. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7-bis, del Codice dei contratti pubblici, l'Università destina al Fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, in rapporto all'entità e alla complessità dei medesimi, come di seguito specificato:

Importo a base di gara	Complessità		
	Alta	Media	Bassa
Fino a € 1.000.000	2%	1,7%	1,3%
Da € 1.000.001 a € 5.000.000	1,8%	1,5%	1,1%
Da € 5.000.001 a € 25.000.000	1,6%	1,3%	1%
Oltre € 25.000.000	1,3%	1%	0,6%

La complessità dell'opera o dei lavori è determinata sulla base dei seguenti criteri:

- complessità alta: lavori e opere che richiedono elevato impegno tecnico peritale, ossia richiedenti specialistiche competenze tecniche architettoniche, strutturali ed impiantistiche;

- complessità media: lavori e opere che richiedono medio impegno tecnico peritale, ossia richiedenti ordinarie competenze tecniche architettoniche, strutturali ed impiantistiche;
- complessità bassa: lavori e opere per i quali non sono richieste particolari competenze tecniche architettoniche, strutturali ed impiantistiche.

4. Ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, del Codice dei contratti pubblici, l'80% del Fondo per la progettazione e l'innovazione, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra il personale interno all'Area Tecnica dell'Università, individuato nelle figure del responsabile del procedimento e degli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori (sia tecnici che amministrativi dell'Area Tecnica dell'Università, coinvolti in attività di supporto alle predette figure).

5. Le figure di cui al precedente punto 4 sono individuate con provvedimento/i del Direttore Generale, su proposta del Responsabile dell'Area Tecnica competente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla base:

- a) del possesso delle competenze e professionalità necessarie in relazione alle peculiarità di ciascuna opera e dei lavori da svolgere;
- b) della responsabilità professionale connessa alle prestazioni;
- c) dell'esigenza di garantire la rotazione fra tutto il personale in possesso dei necessari requisiti sopracitati, garantendo una partecipazione il più possibile diffusa fra i soggetti che operano all'interno degli Uffici interessati.

6. Il/Il provvedimento/i di cui al precedente punto 5 contiene/contengono l'elenco nominativo del personale incaricato delle varie attività, con indicazione dei compiti e dei tempi di esecuzione assegnati, eventualmente suddivisi in fasi.

Il/Il provvedimento/i medesimo/i può/possono essere modificato/i o revocato/i, con provvedimento motivato, individuando l'attribuzione della quota parte dell'incentivo in correlazione alla prestazione eseguita, salvo che la modifica o revoca non siano da ricondurre a quanto stabilito dal successivo punto 10.

7. La ripartizione dell'incentivo è effettuata tra i soggetti di cui al precedente punto 5 con le seguenti modalità e criteri, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo:

- a) Responsabile del procedimento: 13%;
- b) Incaricati della redazione del progetto:
 - preliminare 10%
 - definitivo 20%
 - esecutivo 15%
- c) Incaricati del piano della sicurezza:
 - coordinatore per la sicurezza nella fase della progettazione 3%
 - coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione 4%
- d) Incaricati della direzione dei lavori:
 - direzione dei lavori e contabilità dei lavori 25%
- e) Incaricati del collaudo: 5%;
- f) Collaboratori:
 - attività tecnico-amministrativa di supporto 5%

9. Sono escluse dall'attribuzione dell'incentivo le attività manutentive, ordinarie e straordinarie, con o senza progettazione. Sono altresì escluse le attività inerenti atti di pianificazione non collegate direttamente alla realizzazione di un'opera pubblica.

10. Ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, del Codice dei contratti pubblici è prevista una riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto, sulla base dei seguenti criteri e modalità:

a) riduzione del 10 % per

- ritardi fino a 10 giorni rispetto al termine assegnato, riduzione dell'1% dell'incentivo per ogni giorno di ritardo;

- incremento fino al 10% dei costi, riduzione dell'1% dell'incentivo per ogni punto percentuale di incremento dei costi;

b) riduzione del 30 % per:

- ritardi oltre 10 e fino a 30 giorni rispetto al termine assegnato

- incremento oltre il 10% e fino a 30% dei costi;

c) riduzione del 100% (con conseguente possibilità di revoca dell'incarico e azzeramento del compenso incentivante) per

- ritardi oltre 30 giorni rispetto al termine assegnato

- incremento superiori al 30% dei costi

11. Le penalità di cui al precedente punto 10 sono applicate sulla base di una motivata e dettagliata relazione del Responsabile del procedimento e previo contraddittorio con il personale interessato. Le medesime penalità possono essere disapplicate, con provvedimento motivato, qualora il ritardo sia relativo ad una fase intermedia dell'incarico e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva. È fatta salva l'applicazione di più gravi penalità di quelle di cui al precedente comma, a discrezione dell'Amministrazione, in relazione all'urgenza o all'importanza dell'opera.

12. Ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, del Codice dei contratti pubblici non incidono sul calcolo dei termini di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti "accidentali" elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Codice dei Contratti pubblici.

13. Ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, del Codice dei contratti pubblici la corresponsione dell'incentivo è disposta dal Direttore Generale previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati in conformità ai tempi e costi prestabiliti, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile del procedimento.

14. È escluso dal beneficio dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale, anche tecnica.

15. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da parte di più Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo (lordo-dipendente).

16. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento di cui al precedente punto 13, costituiscono economie e restano acquisite al fondo di cui all'art. 87 del CCNL del 16 ottobre 2008.

17. L'Amministrazione si fa carico delle spese occorrenti per il pagamento delle polizze assicurative a copertura delle responsabilità del personale incaricato della progettazione delle opere, nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

18. L'Amministrazione provvede, altresì, alla copertura di tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti, relativamente a beni strumentali e materiali di consumo.

19. Il restante 20% delle risorse finanziarie del Fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato a finanziare l'investimento in innovazione, attraverso l'acquisto da parte dell'Amministrazione di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini

Parte II - Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all' art. 113, D. Lgs. N. 50 del 2016 (dal 20 aprile 2016 data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016)

1. Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. L'Università destina al Fondo in rapporto all'entità e alla complessità dei medesimi, gli importi di seguito determinati:

Importo a base di gara	Complessità		
	Alta	Media	Bassa
Fino a € 1.000.000	2%	1,7%	1,3%
Da € 1.000.001 a € 5.000.000	1,8%	1,5%	1,1%
Da € 5.000.001 a € 25.000.000	1,6%	1,3%	1%
Oltre € 25.000.000	1,3%	1%	0,6%

La complessità dell'opera o dei lavori è determinata sulla base dei seguenti criteri:

- complessità alta: lavori e opere che richiedono elevato impegno tecnico peritale, ossia richiedenti specialistiche competenze tecniche architettoniche, strutturali ed impiantistiche;
- complessità media: lavori e opere che richiedono medio impegno tecnico peritale, ossia richiedenti ordinarie competenze tecniche architettoniche, strutturali ed impiantistiche;
- complessità bassa: lavori e opere per i quali non sono richieste particolari competenze tecniche architettoniche, strutturali ed impiantistiche.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Le figure di cui al precedente punto 3 sono individuate con provvedimento/i del Direttore Generale, su proposta del Responsabile dell'Area Tecnica competente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla base:

- a) del possesso delle competenze e professionalità necessarie in relazione alle peculiarità di ciascuna opera e dei lavori da svolgere;
- b) della responsabilità professionale connessa alle prestazioni;
- c) dell'esigenza di garantire la rotazione fra tutto il personale in possesso dei necessari requisiti sopracitati, garantendo una partecipazione il più possibile diffusa fra i soggetti che operano all'interno degli Uffici interessati.

6. Il/i provvedimento/i di cui al precedente punto 5 contiene/contengono l'elenco nominativo del personale incaricato delle varie attività, con indicazione dei compiti e dei tempi di esecuzione assegnati, eventualmente suddivisi in fasi.

Il/i provvedimento/i medesimo/i può/possono essere modificato/i o revocato/i, con provvedimento motivato, individuando l'attribuzione della quota parte dell'incentivo in correlazione alla prestazione eseguita, salvo che la modifica o revoca non siano da ricondurre a quanto stabilito dal successivo punto 10.

7. La ripartizione dell'incentivo è effettuata tra i soggetti di cui al precedente punto 3 con le seguenti modalità e criteri, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo:

- a) Responsabile del procedimento: 13%;

b) Incaricati del piano della sicurezza:

- coordinatore per la sicurezza nella fase della progettazione 3%
- coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione 4%

c) Incaricati della direzione dei lavori:

- direzione dei lavori e contabilità dei lavori 25%

d) Incaricati del collaudo: 5%;

e) Collaboratori:

- attività tecnico-amministrativa di supporto 5%

8. Sono escluse dall'attribuzione dell'incentivo le attività manutentive, ordinarie e straordinarie, con o senza progettazione. Sono altresì escluse le attività inerenti atti di pianificazione non collegate direttamente alla realizzazione di un'opera pubblica.

9. È prevista una riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (valido fino all'entrata in vigore dei decreti attuativi del d.lgs.50/2016), depurato del ribasso d'asta offerto, sulla base dei seguenti criteri e modalità:

a) riduzione del 10 % per

- ritardi fino a 10 giorni rispetto al termine assegnato, riduzione dell'1% dell'incentivo per ogni giorno di ritardo;

- incremento fino al 10% dei costi, riduzione dell'1% dell'incentivo per ogni punto percentuale di incremento dei costi;

b) riduzione del 30 % per:

- ritardi oltre 10 e fino a 30 giorni rispetto al termine assegnato
- incremento oltre il 10% e fino a 30% dei costi;

c) riduzione del 100% (con conseguente possibilità di revoca dell'incarico e azzeramento del compenso incentivante) per

- ritardi oltre 30 giorni rispetto al termine assegnato
- incremento superiori al 30% dei costi

10. Le penalità di cui al precedente punto 9 sono applicate sulla base di una motivata e dettagliata relazione del Responsabile del procedimento e previo contraddittorio con il personale interessato. Le medesime penalità possono essere disapplicate, con provvedimento motivato, qualora il ritardo sia relativo ad una fase intermedia dell'incarico e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva. È fatta salva l'applicazione di più gravi penalità di quelle di cui al precedente comma, a discrezione dell'Amministrazione, in relazione all'urgenza o all'importanza dell'opera.

11. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Direttore Generale previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati in conformità ai tempi e costi prestabiliti, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile del procedimento.

12. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento di cui al precedente punto 13, costituiscono economie e restano acquisite al fondo di cui all'art. 87 del CCNL del 16 ottobre 2008.

13. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

X:\REGOLAMENTI\D.R. incentivo ultimo.docx

AP/spnd/VA/ASI

AREA DEL PERSONALE/Settore Personale non docente, lavoro a tempo determinato e relazioni sindacali-
Via dei Vestini, 31 - 66100 CHIETI ITALY Tel.: 0871 3556339-6089-6083-6084-6099-6086-6087 / Fax: 0871
3556085 E-mail: divisione.personale@unich.it Pec: ateneo@pec.unich.it Sito web : <http://www.unich.it>